



Commercio dei vini / doveri

Basi legali

Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998
Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007
Tariffa delle tasse concernenti il commercio dei vini del 1° gennaio 2010

Principio

Il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità vinicola e delle cantine con lo scopo di proteggere le denominazioni.
Per commercio dei vini s'intende la compravendita e l'importazione di vini, di mosti d'uva, di prodotti contenenti vino, di succo d'uva, esercitati a titolo professionale, nonché il trattamento e lo stoccaggio di questi prodotti in attesa di essere venduti.

Obbligo d'iscrizione a Registro di commercio (RC) e di notificazione della propria attività

Chiunque intende esercitare il commercio dei vini dev'essere iscritto a RC. E tenuto, prima dell'inizio della sua attività, a notificarla al Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV), allegando copia autenticata dell'estratto del RC. Le modalità di notifica possono essere tratte, più giù, dalla rubrica „Procedura per la notifica d'inizio d'attività“.

Eccezioni / Casi speciali

Dispensati dalla notificazione dell'attività del commercio dei vini e dai doveri che ne derivano sono:

- le ditte che effettuano compravendite di solo vino in bottiglie etichettate, che non effettuano né importazioni né esportazioni e che non superano 1000 hl di vino all'anno.
- i produttori che trasformano e vendono i propri prodotti, che non acquistano più di 20 hl all'anno di prodotti provenienti dalla medesima regione di produzione e che sono sottoposti ad un controllo cantonale equivalente.

L'importazione di succo d'uva, di bevande che ne contengono e di vini per l'elaborazione industriale, è parimenti soggetta a notificazione. Vogliate per questo consultare la Direzione.

Doveri concernenti il commercio dei vini

Chiunque è sottoposto all'obbligo di notificare la sua attività vinicola deve inoltre:

- tenere una contabilità vinicola aggiornata su formulari approvati dalla Direzione del CSCV e secondo le direttive da questa emesse;
- presentare la contabilità vinicola agli ispettori del CSCV, fornir loro le informazioni e i documenti necessari, prestare la necessaria assistenza durante lo svolgimento del controllo ed accordar loro il libero accesso alle cantine, depositi e locali commerciali;
- allestire l'inventario delle scorte di vino al 31 dicembre di ogni anno ed inviarlo, congiuntamente alla dichiarazione sulla cifra d'affari in litri realizzata, alla Direzione del CSCV entro e non oltre il 31 gennaio;
- versare i tributi annuali previsti per coprire le spese derivate dall'attività di controllo della contabilità vinicola e delle cantine;
- osservare le disposizioni federali (in special modo la legislazione federale sulle derrate alimentari e rispettiva legislazione agricola) e disposizioni cantonali.

Le cognizioni di contabilità vinicola e delle particolari disposizioni legali in materia possono essere acquisite frequentando speciali corsi tenuti alle scuole d'enologia di Changins e Wädenswil.

Procedura di notificazione

La richiesta di notificazione dev'essere presentata per mezzo del formulario edito appositamente dalla Direzione del CSCV. Bisogna allegare allo stesso, copia dell'avvenuta iscrizione a Registro di commercio (RC).

Sul formulario è necessario specificare il genere di commercio svolto, ossia se la ditta commercia con vini sfusi ed in bottiglia o se commercia esclusivamente con vini in bottiglia.

E necessario designare una persona responsabile del settore vini la quale, secondo l'estratto del RC, sia abilitata a sottoscrivere per la ditta e sia domiciliata in Svizzera. Se più persone sono designate in qualità di responsabili, almeno una di queste deve rispondere ai criteri di cui sopra.

Il formulario di notificazione e l'estratto del RC devono essere indirizzati alla Direzione del CSCV. Questa, conferma l'avvenuta registrazione e riscuote la tassa prevista per la registrazione.

Regolamentazione per l'importazione

L'importazione di vini naturali, di mosti d'uva, di succhi d'uva e di uve fresche da torchiare all'aliquota di dazio del contingente doganale (ADC) e all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) necessita di un permesso generale d'importazione (PGI) rilasciato, su domanda, dal Settore Importazioni ed esportazioni (SIE) dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna. I rispettivi moduli sono ottenibili allo stesso indirizzo. Il rilascio di un PGI avviene solo se un numero di notificazione è stato attribuito dal Controllo svizzero del commercio dei vini.

Per ogni importazione deve figurare sulla dichiarazione doganale il numero di PGI e il nome della ragione sociale come iscritta presso il CSCV. Il PGI dev'essere comunicato tempestivamente agli organi doganali dalla persona soggetta all'obbligo doganale alla frontiera. Sono accettate unicamente dichiarazioni doganali con un solo numero di PGI.

La Sezione delle importazioni / esportazioni non accorda nessun numero di permesso generale (PGI) per telefono.

I PGI non è trasferibile ad altre persone o aziende.

Per ulteriori informazioni concernenti l'importazione di vino e la procedura inerente all'ottenimento di un PGI, si prega di rivolgersi all'

Ufficio federale dell'agricoltura,

- Settore Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna:

Homepage: www.blw.admin.ch

tel.: 031 322.24 30
031 322 23 79

fax: 031 322 23 63

- Settore Produzione vegetale:

tel.: 031 322 25 63
fax.: 031 322 26 34

Direzione generale delle dogane,

- AFD, Monbijoustr. 40, 3003 Berna:

tel.: 031 322 67 11

- Questioni sull'imposizione doganale:

Zollkreisdirektion I, Postfach, 4010 Basel tel.: 061 287 11 11

Zollkreisdirektion II, Postfach, 8201 Schaffhausen tel.: 052 633 11 11

Direction des douanes III, case postale, 1211 Genève 28 tel.: 022 747 72 72

Direzione di circondario IV, 6901 Lugano tel.: 091 910 48 11

Certificati

Per ogni vino importato è richiesto un certificato di origine o di provenienza emesso o riconosciuto dai servizi competenti del paese produttore; per i vini dell'UE deve essere presentato un documento destinato a scortare il trasporto di prodotti vitivinicoli.

Testi di legge

I testi di legge federali possono essere richiesti per iscritto all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale / UCFSM, 3000 Berna (fax 031/325 50 58 oppure www.admin.ch/edmoz). I regolamenti cantonali sono da richiedere presso le relative Cancellerie cantonali.